

STATUTO

Articolo 1- Denominazione - sede - durata -

È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti C.C. e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o CTS) una associazione riconosciuta denominata "Le Fate ETS", da ora in avanti "associazione". L'acronimo ETS o la locuzione "ente del Terzo Settore" potranno essere inseriti/e nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Fino al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, ai sensi della norma transitoria nel presente Statuto, nella denominazione sarà utilizzato l'acronimo onlus. L'Associazione ha la propria sede legale in Verona (VR).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'assemblea ordinaria.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Ambito di operatività -

L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera nell'ambito della Regione del Veneto. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale, regionale o nazionale.

Articolo 3 - Scopi dell'Associazione -

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, di cui all'art.5 alle seguenti lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Per realizzare tali attività l'associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività concrete:

a. gestione e organizzazione di servizi di ascolto, di confronto e di accoglienza,

rivolti a minori a rischio e alle loro famiglie, per affrontare problematiche di tipo educativo, psicologico, sociale, culturale o socio-sanitario;

b. servizi di terapia psicologica, valutazioni cognitive ecc.

c. gestione, anche in collaborazione e/o in convenzione, di servizi quali ad esempio centri diurni per minori, comunità e simili;

d. consulenza educativa alle famiglie;

e. organizzazione e realizzazione, anche in accordo con le istituzioni pubbliche e private nel settore, di percorsi educativi, formativi e didattici che favoriscano nelle persone la consapevolezza di sé e la relazione di gruppo;

f. attuazione di attività di sostegno e di prevenzione sia con l'impegno di volontari che di operatori professionali;

g. attuazione di interventi di appoggio educativo, accoglienza, semi-affido ed affido familiare, in collaborazione con gli operatori sociali del territorio;

h. organizzazione, promozione e realizzazione di attività educative, sportive, artistiche, culturali, ludiche, ricreative e di animazione allo scopo di promuovere l'aggregazione, l'integrazione sociale e la crescita personale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale che potranno essere definite con delibera del consiglio direttivo; a titolo esemplificativo, ma non esaustivo potranno essere svolti servizi di catering multietnico, gestione di chioschi sociali e simili.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'Associazione potrà collaborare con altri Enti, pubblici o privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Articolo 4 - Associati -

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo attivo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

. presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;

. dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;

. versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata/o e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci

l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

È fatto divieto di partecipazione temporanea alla vita associativa.

La disciplina del rapporto associativo è uniforme; tutti gli associati iscritti da almeno 15 giorni nel Libro degli Associati, hanno il diritto di voto in Assemblea e di partecipare all'elettorato attivo e passivo degli organi sociali.

Gli Associati sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione anche con le quote annuali di adesione, che sono in ogni caso intrasmissibili, non rivalutabili e non restituibili. Tali quote vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base dei programmi sociali.

Le competenze professionali necessarie alla realizzazione degli interventi potranno essere retribuite anche se svolte dagli associati.

Articolo 5 - Perdita dello status di Associato -

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

a) Qualunque associato può, in qualsiasi momento, comunicare all'Associazione la sua volontà di recedere, mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite lettera raccomandata o email.

b) Può essere dichiarato decaduto l'associato:

a. che non partecipa, senza giustificato motivo, alle riunioni assembleari per più di tre sedute consecutive;

b. che non abbia versato la quota associativa annuale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo.

c) Può essere escluso l'associato:

a. che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;

b. che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;

c. che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

Fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

L'associato che cessa di appartenere alla Associazione per recesso, decadenza od esclusione, come pure gli eredi dell'associato defunto, non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

Articolo 6 - Organi sociali -

Sono Organi dell'Associazione:

. l'Assemblea degli Associati;

. il Consiglio Direttivo;

. il Presidente;

. il Vicepresidente;

. l'Organo di Controllo e l'organo di revisione legale dei conti.

Articolo 7 - Assemblea -

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- . approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- . approva entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio sociale, qualora ne ricorra obbligo secondo le previsioni dell'art. 14 del decreto legislativo 117/2017 s.m.i.;
- . nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- . nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo e, quando previsto, dell'organo di revisione legale dei conti;
- . approva e modifica ogni regolamento opportuno per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione ed in particolare il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'assemblea;
- . delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- . delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- . delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- . delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- . delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- . delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- . delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli associati. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, fax, email, tali da garantirne la ricezione, contenenti gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati. Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dei/delle partecipanti.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, alla trasformazione, alla fusione, alla scissione, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del

Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattrore dopo, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione e la scissione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 3/4 degli associati, in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattr'ore dopo, con la presenza della metà più uno degli associati, e in entrambi i casi le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio comunque occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli associati che siano iscritti da almeno 15 giorni nel libro degli Associati.

Ciascun associato ha diritto ad 1 (uno) voto.

Ogni associato può conferire delega di intervento e di voto in assemblea ad altro associato, conferendogli delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

Gli associati non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente; il Presidente cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea degli Associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata in carica e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Vicepresidente. Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di socio o per qualunque altro motivo restino vacanti prima della naturale scadenza del loro mandato uno o più membri del Consiglio Direttivo, questi dovranno essere sostituiti con decisione da adottarsi da parte dell'assemblea dei soci che dovrà essere convocata il prima possibile, con precisazione che i nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di cui entrano a far parte.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 2 mesi.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha in particolare i seguenti compiti:

- . curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- . redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati;
- . redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- . nominare al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
- . deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- . pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- . fissare la quota annuale di adesione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario verbalizzante nominato all'avvio di ogni seduta che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea degli Associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10 - Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti -

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o in mancanza di essi, qualora l'assemblea dei soci lo ritenga opportuno.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata in carica.

I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'attività di controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dell'organo di controllo.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Articolo 11 - Patrimonio dell'Associazione -

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- . dal fondo di dotazione iniziale che ammonta ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);
- . da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- . da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- . da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge; è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie. L'associazione ha altresì il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 12 - Risorse economiche -

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

Articolo 13 - Bilancio d'esercizio e Bilancio sociale e informativa sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile per l'approvazione.

Qualora ricorrano i limiti di cui all'art. 14, c. 2 del CTS l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Qualora ricorrano

i limiti di cui all'art. 14, c. 1 del CTS, l'associazione deve redigere secondo le linee guida di legge, approvare con le medesime modalità del bilancio di esercizio, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale.

Articolo 14 -Libri Sociali -

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- . libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- . registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- . libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- . libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- . il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta con un preavviso di almeno 10 giorni all'organo che ne ha titolarità e che provvederà a produrne copia.

Articolo 15 -Volontari-

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere autocertificate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 16 - Lavoratori-

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 17 - Liquidazione e devoluzione del patrimonio -

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. Il Presidente in carica può assumere le funzioni di liquidatore.

Articolo 18 - Rinvio -

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Articolo 19 - Norma transitoria -

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione con l'iscrizione dell'associazione al Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17 e ss. mm. ii., in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts. Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- . svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- . di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; nonché l'obbligo di:
 - . svolgere le attività di cui al c. 2, art. 10, D.Lgs. 460/1997, principalmente nei confronti persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
 - . impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - . di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 - . utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

F.to Barbara Stoppele

F.to Cristina Cominacini

F.to Michela Merighi notaio L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.Lgs 82/2005, già modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 235/2010, firmato digitalmente come per Legge, che si rialschia per gli usi consentiti.

Verona, Via Carmelitani Scalzi n. 20, il giorno diciassette dicembre duemilaventicinque

File Firmato digitalmente dal notaio Michela Merighi